



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9271 del 2010, proposto da:
Soc Etruria Energy Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Antonella Capria, Angelo
Clarizia, Teodora Marocco, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma,
via Principessa Clotilde, 2;

contro

Comune di Piansano, rappresentato e difeso dall'avv. Santiapichi Xavier, con
domicilio eletto presso Xavier Santiapichi in Roma, via Antonio Bertoloni, 44/46;
Provincia di Viterbo, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Teresa Stringola, con
domicilio eletto presso Roberto Venettoni in Roma, via Cesare Fracassini, 18;
Comune di Arlena di Castro; Associazione Nazionale Energia del Vento - Anev,
rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Crisafulli, con domicilio eletto presso
Angelo Crisafulli in Roma, via delle Quattro Fontane,20;

nei confronti di

Associazione Produttori Energia Da Fonti Rinnovabili - Aper, rappresentato e
difeso dagli avv. Nicola Bassi, Mario Bucello, Giovanni Battista Conte, Simona

Viola, con domicilio eletto presso Giovanni Battista Conte in Roma, via E. Q. Visconti, 99;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Comune di Capodimonte, rappresentato e difeso dall'avv. Danilo Scalabrelli, con domicilio eletto presso Laura Benedetta Giachino in Roma, via Monte Zebio, 30;

per l'annullamento

della d.d. della Provincia di Viterbo n. 08/411/G del 07/10/2010, della comunicazione prot. 63142 dell'8/10/2010;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Piansano e di Provincia di Viterbo e di Associazione Nazionale Energia del Vento - Anev e di Associazione Produttori Energia Da Fonti Rinnovabili - Aper;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2010 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame la società ricorrente impugna il provvedimento della Provincia di Viterbo, e la relativa comunicazione, con cui è stata pronunciata la decadenza dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto eolico per la “... *inosservanza del termine di cui al punto 11 della medesima...*” e per “... *l'improduttivo superamento del termine assegnato per l'inizio dei lavori facendo difetto tutti quegli elementi che-anche il secondo la specifica normativa in materia di fonti energetiche rinnovabili-sono*

ineludibilmente richiesti a riprova del concreto avvio di realizzazione dell'iniziativa ...” e si sarebbe accertato”.. il concretizzarsi dell'avvenuta automatica decadenza dell'autorizzazione per decorso inutile del termine annuale. ...”.

Il ricorso è fondato per l'assorbente considerazione dei seguenti motivi.

___1. Nell'ordine logico delle questioni deve essere esaminato preliminarmente il primo profilo del secondo capo di censura con cui si denuncia la errata applicazione nella fattispecie in esame dell'articolo n. 15 del d.p.r. n. 380/2001 che prevede la decadenza della concessione edilizia per mancato inizio dei lavori entro un anno dal rilascio. Al contrario la fattispecie in esame è governata dalla norma speciale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n.8807/2003 e per l'appunto prevede un'autorizzazione unica per la realizzazione degli impianti eolici.

L'assunto merita piena adesione.

L'art. 12, terzo comma D.Lgs. n. 387/2003 dispone in particolare che “ La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.”

Il particolare per cui la “autorizzazione unica” sostituisca e cumuli in sé tutti i vari titoli abilitativi in precedenza richiesti dalla legge per la realizzazione di impianti del genere è del resto dimostrata dalla stessa determina dirigenziale 56/717/G del 4 agosto 2008 (autorizzazione unica) della provincia di Viterbo, che non a caso in nessun punto richiama il T.U. n. 380/2001.

Per cui va sottolineata negativamente che l'amministrazione provinciale, anche nei suoi scritti difensivi, non solo continui a richiamare la giurisprudenza in materia di decadenza di concessione edilizia a privati, ma abbia ricondotto il suo intervento all'attività ispettiva di cui all'art.27 del T.U. dell'edilizia n. 380/2001 e successive modifiche .

In tale prospettiva ha dunque ragione il ricorrente quando lamenta l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà manifesta del provvedimento di decadenza impugnato, atteso che:

-- appare il frutto di un'intransigenza esogena alla fattispecie, forse in ossequio alle "rimostranze di cittadini, comitati, associazioni"(cfr. memoria dell'Amministrazione Provinciale per la Camera di Consiglio a pag. 12) e dei proprietari ed a non meglio specificate "conoscenze dirette" (cfr. pagg.24-25 memoria della Provincia);

-- addirittura prima dell'adozione del provvedimento, e senza alcun contraddittorio con l'impresa, l'assessorato provinciale aveva convocato una conferenza stampa per annunciare "la revoca dell'impianto";

-- che appare il frutto di una pregiudiziale, formalistica ed erronea valutazione della fattispecie, in spregio sia dei corretti presupposti giuridici che degli interessi pubblici generali si pensi al problema -- nel Lazio appare particolarmente rilevante -- della qualità dell'aria del CO2 connesso con le vicine produzioni di energia elettrica da combustibili fossili.

___2. Sotto il profilo sostanziale deve parimenti essere apprezzato il primo motivo di ricorso ed il secondo profilo della seconda rubrica, con cui si lamenta che:

-- l'amministrazione adducendo non meglio specificati "ritardi, omissioni, inadempiente l'inosservanza del disposto di cui al punto 11 del autorizzazioni" avrebbe presuntivamente ritenuto, alla data dell'agosto 2010 non certificabili la date di inizio dei lavori al 22 luglio 2009(1 motivo);

-- l'applicazione del comma 159 dell'articolo 2 della legge n. 2404/2007 "Dimostrazione dell'avvio dell'iniziativa da parte degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" per cui "Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili la dimostrazione di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa ai fini del rispetto del termine di inizio dei lavori è fornita anche con la prova di avere svolto le attività previste dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, introdotto dall'articolo 1, comma 75, della legge 23 agosto 2004, n. 239" .

In base a tale norma l'avvio della realizzazione dell'iniziativa si considera, sul piano formale, effettuato quando sussiste:

-- l'acquisizione della disponibilità delle aree destinate ad ospitare l'impianto,
-- l'accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato dal gestore competente, -- l'indizione di gare di appalto o la stipulazione di contratti per l'acquisizione di macchinari o per la costruzione di opere relative all'impianto, ovvero la stipulazione di contratti di finanziamento dell'iniziativa o l'ottenimento in loro favore di misure di incentivazione previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato.

Nel caso le attività poste in essere dalla società appaiono sufficienti ad integrare l'effettivo inizio di lavori.

Sarebbe quindi risolutivo al riguardo anche solo l'accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato TERNA S.p.A., che è il gestore competente della rete elettrica del 10 febbraio 2009 e sia il connesso affidamento della realizzazione della sottostazione elettrica di allacciamento alla rete elettrica alla medesima TERNA.

Risultano inoltre acquisite la maggior parte delle aree su cui sono stati iniziati i lavori e l'affermazione per cui alcuni proprietari non avrebbero accettato le proposte di locazione risulta allo stato una mera affermazione sprovvista di ogni

elemento probatorio. Inoltre del tutto inconsistente sul piano logico è l'affermazione del provvedimento per cui l'acquisizione parziale si risolverebbe in una "difformità totale".

L'impresa ha inoltre già emanato l'ordine irrevocabile per l'acquisizione di macchinari, ha depositato alcune fatture, ed ha concretamente avviato la costruzione di opere relative all'impianto.

In definitiva, in relazione alla complessità sia delle procedure che sia dei processi di fabbricazione per la realizzazione degli impianti in questione la norma dispone che l'avvenuta realizzazione di attività di costruzione in stabilimento dei generatori, costituisce l'effettivo inizio dei lavori a prescindere dall'inizio delle opere di installazione dei macchinari sul territorio.

Nel caso di specie, in relazione all'avvenuto inizio dell'espletamento delle predette attività nel termine annuale previsto dall'autorizzazione deve ritenersi che equivale ad osservanza del termine di inizio lavori ai sensi dell'art. 2, comma 159, L. n. 244/2007), deve dunque escludersi che, in ogni caso, la ricorrente sia incorsa nella decadenza qui impugnata.

In conclusione il ricorso è dunque fondato e deve essere accolto.

Le spese, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) definitivamente pronunciando:

- ___ 1. accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento di cui in epigrafe.
- ___ 2. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Umberto Realfonzo, Consigliere, Estensore

Stefania Santoleri, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/12/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)